

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 160}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMI, FORTUNA, BASLINI

Presentata il 30 maggio 1972

Riduzione dal 21° al 18° anno del limite della maggiore età

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è loro noto, nella precedente legislatura sono state presentate numerose proposte di legge, sia per modificare l'articolo 2 del Codice civile al fine di ridurre dal 21° al 18° anno il limite per il raggiungimento della maggiore età, sia per modificare gli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione e ottenere al 18° anno il diritto all'elettorato attivo e passivo. Di tali proposte le Commissioni permanenti per la giustizia e per gli affari costituzionali hanno rispettivamente redatto due testi unificati, dei quali la interruzione del normale corso della precedente legislatura ha impedito l'esame e la prevedibile approvazione.

E sembra opportuna ai proponenti la immediata ripresentazione del problema all'attenzione della Camera non soltanto perché trattasi di questione ormai matura nella coscienza democratica del Paese, ma anche perché la prossima consultazione elettorale conseguente alla richiesta di *referendum* per la abrogazione della legge che prevede alcuni casi di scioglimento del matrimonio impone, a giudizio dei proponenti, la accelerazione dell'*iter* di approvazione di un provvedimento che ha trovato e, quindi, prevedibilmente trova nei gruppi parlamentari pressoché unanime consenso.

Sarebbe, in effetti, assai contrastante con una comune sensibilità democratica, riconoscere ai giovani tra i 18 e i 21 anni i diritti

elettorali nel corso di questa legislatura, ma successivamente ad ampie consultazioni elettorali, quale, appunto, quella del *referendum* su una materia tra l'altro di interesse comune a tutti i cittadini e certamente non minore per i più giovani.

Pur essendo la immediata ripresentazione dettata dal riconoscimento di motivi di urgenza collegati all'esercizio dei diritti elettorali, si è ritenuto da parte dei proponenti di riferirsi alla riduzione del limite della maggiore età in quanto si condivide il parere espresso nella precedente legislatura, dall'onorevole Maria Eletta Martini, con la relazione in sede di IV Commissione permanente, secondo la quale « sarebbe contraddittorio dividere cittadini con diritto di voto non avendo ancora la capacità di esercitare tutti i diritti che hanno una rilevanza civile e sociale molto minore di quella consistente nell'esercizio del diritto di voto ».

Per quanto attiene all'opportunità di ridurre il limite per la maggiore età i proponenti si limitano a ricordare, rifacendosi per gli altri argomenti a quelli già ampiamente dibattuti nelle discussioni avvenute durante la quinta legislatura, che anche dall'attuale ordinamento vengono riconosciuti ai diciottenni diritti quale quello di ricoprire pubblici impieghi comportanti responsabilità rappresentative del pubblico potere (articolo 2, n. 2 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957); quello di riconoscere il figlio naturale (limite abbassato a 14 anni per la madre minorenni); quello di compiere alcune operazioni bancarie, di stipulare contratti individuali di lavoro e così via.

Onorevoli colleghi, in ormai moltissimi paesi del mondo si esercita il diritto di voto a soli diciott'anni; i paesi anglosassoni, la Gran Bretagna e numerosi Stati del nord America, hanno riconosciuto tale diritto recentemente. I giovani del 1970 non vanno giudicati da alcune intemperanze, che talvolta colpiscono il sentimento dell'opinione pubblica, ma che non sono rappresentative del

grado di maturità delle nuove generazioni; un grado di maturità certamente elevato dalle caratteristiche stesse della società moderna, che ai giovani consente maggiori possibilità di autonomia, ma al tempo stesso addossa maggiori responsabilità.

Non accettare le conseguenze dei tempi che corrono significa rendere più difficile la comunicabilità e la comprensione tra le generazioni, creare o facilitare artificiose contrapposizioni tra esse, tendere i rapporti tra la società nel suo complesso e i fenomeni di contestazione giovanile, che con diverse caratteristiche sono propri di tutte le età e di tutte le collettività sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa ».

ART. 2.

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dove è richiamato il ventunesimo anno agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.